

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
in riferimento al DLgs. 81/08 e al DLgs. 106/09

SPISAL AULSS 12 Veneziana
Dr. G. Magarotto
Dr.ssa A. Virgili
IP O. Dotto

TITOLI E NOMINA DEL MC**Il MC comunica il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art 38**

- mediante autocertificazione
- al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente DLgs

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 n)

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: nominativo presente nell'elenco ufficiale dei MC

Nel caso di più MC nominati dal DdL

- per le aziende con più unità produttive, gruppi d'impresе o qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità
- il DdL può nominare più MC individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento

Riferimento: DLgs 81/08 art. 39 c 6

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: nomina dei MC

VALUTAZIONE DEI RISCHI**Il MC collabora con il DdL e con il SPP alla:**

- valutazione dei rischi:
 - per la programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
 - per la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
 - per l'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
 - per l'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazioni ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- attuazione e valorizzazione di programmi di promozione della salute secondo i principi di responsabilità sociale

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c. 1 a)

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 c) con riferimento alla valutazione dei rischi

Strumenti di verifica: protocollo sanitario _ procedure operative per il primo soccorso _ programmi attuativi per la promozione della salute

Il documento di valutazione del rischio deve

- essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del DdL e, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP o del RLS e del MC, ove nominato
- contenere il nominativo del RSPP, del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio

Riferimento: DLgs 81/08 art. 28 c 2 _ DLgs 81/08 art. 28 c 2 e)

Sanzione:

Strumenti di verifica: documento di valutazione del rischio

Il MC partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

- i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 m)

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: ---

SOPRALLUOGO**Il MC visita gli ambienti di lavoro**

- almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al DdL ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 l)

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 c)

Strumenti di verifica: verbale di sopralluogo, comunicazione al DdL di diversa periodicità

SORVEGLIANZA SANITARIA**Il MC programma ed effettua la sorveglianza sanitaria**

- di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

Riferimento: DLgs 81/08 art 25 c 1 b)

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)

Strumenti di verifica: protocollo sanitario

Il MC effettua la sorveglianza sanitaria

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art 6
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal mc correlata ai rischi lavorativi

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 1 a) _ DLgs 106/09 art 26 c 1

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: protocollo sanitario _ esiti di richiesta di visita medica dal lavoratore

IL MC realizza la sorveglianza sanitaria tramite

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma 1 volta /anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal mc in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal MC.

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal mc correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- visita medica preventiva in fase preassuntiva
- visita medica precedente alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 2 da a) b) c) d) e) e-bis) e-ter) _ DLgs 106/09 art 26 c 2

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: protocollo sanitario _ esiti di richiesta di visita medica dal lavoratore o dal DdL

Le visite mediche preventive preassuntive

- possono essere svolte su scelta del DdL dal MC o dai Dip di prevenzione delle ASL. La scelta dei Dip. di prevenzione non è incompatibile con l'art 39 c 3.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 2-bis l) _ DLgs 106/09 art 26 c 3

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: protocollo sanitario _ esiti di richiesta di visita preassuntiva dal DdL

Il MC non può effettuare le visite mediche

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 3 _ DLgs 106/09 art 26 c 4

Sanzione: per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 e)

Strumenti di verifica: ---

Le visite mediche a cura e spese del DdL

- comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal MC.
- nei casi e nelle condizioni previste dall'ordinamento, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 4 _ DLgs 106/09 art 26 c 5

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: ---

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Il MC istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio

- per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria

- tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 c) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1 a)
 Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)
 Strumenti di verifica: archivio cartaceo ed informatizzato delle cartelle sanitarie

II MC

- allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 c 1 c)
- redige la cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell'allegato 3 A predisposta su formato cartaceo o informatizzato

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 5 _ DLgs 106/09
 Sanzione: per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 e)
 Strumenti di verifica: cartella sanitaria e di rischio

II MC consegna

- al DdL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui DLgs 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale
- al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni relative alla conservazione della medesima.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 d) e) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1 b)
 Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 a) per la consegna al DdL
 Strumenti di verifica: verbale di consegna

L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del DdL:

- nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 196/03
- per almeno 10 anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente DLgs.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 e) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1 b)
 Sanzione: per il DdL sec. DLgs 81/08 art. 55 c. 5 h)
 Strumenti di verifica: ----

ALCOOL

II MC effettua controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro

- nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate nel Provvedimento Stato Regioni del 16 marzo 2006.

Riferimento: L. 125/01 art. 15 c 2 _ Provvedimento Stato - Regioni 16 marzo 2006 art 1 c 1 all 1
 Sanzione: ---
 Strumenti di verifica: procedura di lavoro

II MC in visita medica verifica l'assenza di condizioni di alcol dipendenza

- nei casi e nelle condizioni previsti dall'ordinamento

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 4
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)
Strumenti di verifica: protocollo sanitario

SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI

Il MC stabilisce il cronoprogramma degli accertamenti sanitari per la verifica di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

- entro 30 gg dal ricevimento dell'elenco dei nominativi trasmesso dal DdL
- definendo data e luogo di esecuzione
- garantendo la non prevedibilità degli stessi

Riferimento: Provvedimento Stato - Regioni 18 settembre 2008
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)
Strumenti di verifica: procedura di lavoro

Il MC in visita medica verifica l'assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

- nei casi e nelle condizioni previsti dall'ordinamento

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 4 _ Intesa Stato regioni n 99 del 30 ottobre 2007
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)
Strumenti di verifica: protocollo sanitario, cartelle sanitarie e di rischio

Il MC attua gli accertamenti sanitari di primo livello come indicato dal provvedimento

- nei casi e nelle condizioni previsti dall'ordinamento

Riferimento: Provvedimento Stato - Regioni 18 settembre 2008 _ DLgs 81/08 art 25 c 1 b)
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)
Strumenti di verifica: procedura, protocollo sanitario, cartelle sanitarie e di rischio

GIUDIZIO DI IDONEITA'

Il MC sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime il giudizio relativo alla mansione specifica

- di: idoneità _ idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni _ inidoneità temporanea _ inidoneità permanente
- per iscritto dando copia al lavoratore e al DdL
- Nel caso di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 6, 6 bis, 7 _ DLgs 106/09 art 26 c 7
Sanzione: per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 e) con riferimento all'esprime il giudizio per iscritto dando copia al lavoratore e al DdL
Strumenti di verifica: giudizio di idoneità, cartelle sanitarie e di rischio

RICORSO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Avverso i giudizi del MC, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio medesimo

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 9 _ DLgs 106/09 art 26 c 9
Sanzione: ---
Strumenti di verifica: ---

TRASMISSIONE DEI DATI ALLO SPISAL E ALL'ISPELS

Il MC trasmette ai servizi competenti per territorio

- entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento
- esclusivamente per via telematica
- le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
- secondo il modello in allegato 3B

Riferimento: DLgs 81/08 art. 40 c 1
Sanzione: per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 e)
Strumenti di verifica: file inviati

INFORMAZIONI AI LAVORATORI E AI LORO RAPPRESENTANTI

Il MC fornisce informazioni ai lavoratori

- sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
- nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 g)
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)
Strumenti di verifica: intervista ai lavoratori

Il MC fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 g)
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)
Strumenti di verifica: intervista ai RLS

Il MC informa ogni lavoratore interessato

- dei risultati della sorveglianza sanitaria
- a richiesta del lavoratore stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 h)
Sanzione: per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 d)
Strumenti di verifica: ---

RIUNIONE PERIODICA

Il MC in occasione delle riunioni di cui all'art 35

- comunica per iscritto al DdL, al RSPP, ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata

- fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 i)

Sanzione: per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 d)

Strumenti di verifica: relazione sanitaria annuale, verbale di riunione

VENGONO DI SEGUITO RIPORTATI ALCUNI OBBLIGHI PER IL MC RIGUARDANTI RISCHI SPECIFICI

NON SONO CONSIDERATI I TITOLI INERENTI I LUOGHI DI LAVORO _ USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI _ CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI _ SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO _PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**Il DdL sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art 41:**

- qualora no sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
- sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII

Riferimento: DLgs 81/08 art. 168 c 2 d)

Sanzione: per il DdL e preposto sec. DLgs 81/08 art. 170 c. 1 a) _ DLgs 81/08 art 171 c. 1 a)

Strumenti di verifica: protocollo sanitario

VIDEOTERMINALI**I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art 41 con particolare riferimento:**

- ai rischi per la vista e per gli occhi
- ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico

Riferimento: DLgs 81/08 art. 176 c 1

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)

Strumenti di verifica: protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio _ valutazione dei rischi

I lavoratori sono vengono classificati ai sensi dell'art 41 c 6

- sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui all'art 176 c 1

Riferimento: DLgs 81/08 art. 176 c 2

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: cartelle sanitarie e di rischio

La periodicità delle visite di controllo è:

- biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni
- biennale per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni
- quinquennale negli altri casi
- salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal MC

Riferimento: DLgs 81/08 art. 176 c 3

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: protocollo sanitario

Il MC per in caso di inidoneità temporanea

- stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità

Riferimento: DLgs 81/08 art. 176 c 4

Sanzione: ---
Strumenti di verifica: cartelle sanitarie e di rischio

Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo a sua richiesta

- per il rischio di cui all'art 176 c 1 secondo le modalità dell'art 41 c 2 c)

Riferimento: DLgs 81/08 art. 176 c 5
Sanzione: ---
Strumenti di verifica: protocollo sanitario

AGENTI FISICI _ rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima, atmosfere iperbariche

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici

- viene svolta secondo i principi generali di cui all'art 41
- è effettuata dal MC nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del titolo VIII sulla base dei risultati della valutazione del rischio che sono trasmessi dal DdL per il tramite del SPP

Riferimento: DLgs 81/08 art. 185 c 1
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1
Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario

Il MC che all'atto della sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore

- un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi
- informa i lavoratori e, nel rispetto del segreto professionale, il DdL che provvede a sottoporre a revisione la valutazione dei rischi, le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi e a tenere conto del parere del MC nell'attuare le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio

Riferimento: DLgs 81/08 art. 185 c 2
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1
Strumenti di verifica: ---

Il MC riporta nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art 25 c 1 c),

- i dati della sorveglianza sanitaria
- i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del titolo VIII, comunicati dal DdL per il tramite del SPP collaborazione

Riferimento: DLgs 81/08 art. 186
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1
Strumenti di verifica: cartelle sanitarie e di rischio

Rumore

Il DdL sottopone a sorveglianza sanitaria

- i lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori di azione (L_{ex} 85 dB(A) p_{peak} 140 Pa)

Riferimento: DLgs 81/08 art. 196 c 1

Sanzione: per il DdL sec. DLgs 81/08 art. 219 c 2 a)

Strumenti di verifica: giudizi di idoneità

La sorveglianza sanitaria

- viene effettuata periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal MC, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai RLS in funzione della valutazione dei rischi
- è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (L_{ex} 80 dB(A) p_{peak} 112 Pa) su loro richiesta e qualora il MC ne confermi l'opportunità
- L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 196 c 1 - 2

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

Vibrazioni

La sorveglianza sanitaria

- viene effettuata ai lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione (giornaliero normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 h, mano braccio: 2.5 m/s^2 ; corpo intero: 0.5 m/s^2)
- periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal MC, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai RLS in funzione della valutazione dei rischi
- L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 204 c 1

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando, secondo il MC, si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistano tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute

Riferimento: DLgs 81/08 art. 204 c 2

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1

Strumenti di verifica: protocollo sanitario

Campi elettromagnetici

La sorveglianza sanitaria

- periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità inferiore decisa dal MC, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'art 183 (incluse le donne in stato di gravidanza e i minori), tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal DdL
- L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 211 c 1

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori

- per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione (All XXXVI lettera b) tab 2)
- a meno che la valutazione effettuata a norma dell'art 209 c 2 dimostri che il valore limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza

Riferimento: DLgs 81/08 art. 211 c 2 _ DLgs 106/09 art 103 c 1

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1

Strumenti di verifica: protocollo sanitario

Radiazioni ottiche artificiali

La sorveglianza sanitaria

- periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità inferiore decisa dal MC, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal DdL
- è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche

Riferimento: DLgs 81/08 art. 218 c 1

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori

- per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione (All XXXVII parte I e II)

Riferimento: DLgs 81/08 art. 218 c 3

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: protocollo sanitario

Se i valori limite sono superati o sono identificati effetti nocivi sulla salute

- il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano.
- Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione
- Il DdL è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto d
- el segreto professionale

Riferimento: DLgs 81/08 art. 218 c 2 a) _ b)
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 220 c 1
Strumenti di verifica: protocollo sanitario

SOSTANZE PERICOLOSE _ agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto

Agenti chimici

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all'art 41 i lavoratori

- esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3
- se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure per la prevenzione dei rischi sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli art 229 e 230

Riferimento: DLgs 81/08 art. 229 c 1 _ DLgs 81/08 art. 224 c 2
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c 1 b)
Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

La sorveglianza sanitaria viene effettuata

- prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione
- periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal MC, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai RLS in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il MC deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare

Riferimento: DLgs 81/08 art. 229 c 2 a), b), c)
Sanzione: ---
Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

Per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è fissato un valore limite biologico

- è obbligatorio il monitoraggio biologico
- il lavoratore interessato viene informato dei risultati di tale monitoraggio
- I risultati di tale monitoraggio in forma anonima vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai RLS

Riferimento: DLgs 81/08 art. 229 c 3
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 264 c. 1 a) per l'obbligatorietà del monitoraggio
Strumenti di verifica: protocollo sanitario _ intervista ai lavoratori e RLS _ cartelle sanitarie e di rischio

Gli accertamenti sanitari

- devono essere a basso rischio per il lavoratore

Riferimento: DLgs 81/08 art. 229 c 4

Sanzione: ---
Strumenti di verifica: protocollo sanitario

Il MC che all'atto della sorveglianza sanitaria evidenzi

- l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un limite biologico
- informa individualmente i lavoratori interessati e il DdL
- il DdL deve prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile

Riferimento: DLgs 81/08 art. 229 c 6 _ DLgs 81/08 art 229 c 7 d)
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 264 c. 1 a)
Strumenti di verifica: ---

L'organo di vigilanza

- con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 229 c 8
Sanzione: ---
Strumenti di verifica: ---

Il MC istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio

- per ogni lavoratore di cui all'art. 229
- secondo quanto previsto dall'art 25 c 1 c)
- fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dall'art 25 c 1 g) e h)
- Nella cartella sanitaria e di rischio sono indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal SPP

Riferimento: DLgs 81/08 art. 230 c 1
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 264 c. 1 a)
Strumenti di verifica: cartelle sanitarie

Su richiesta è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al c 1

Riferimento: DLgs 81/08 art. 230 c 2
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 264 c. 1 a)
Strumenti di verifica: ---

Agenti cancerogeni e mutageni**Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori**

- per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute
- Il DdL, su conforme parere del MC, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati

Riferimento: DLgs 81/08 art. 242 c 1 _ DLgs 81/08 art. 242 c 2

Sanzione: per il DdL sec. DLgs 81/08 art. 262 c 2 a)

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

Il MC informa il DdL

- se gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione

Riferimento: DLgs 81/08 art. 242 c 4

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 264 c. 1 a)

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

Il MC fornisce ai lavoratori

- adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
- con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa

Riferimento: DLgs 81/08 art. 242 c 6

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: cartelle sanitarie

I lavoratori esposti a cancerogeni sono iscritti in un registro

- nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e il valore d'esposizione a tale agente, ove noto
- istituito e aggiornato dal DdL che ne cura la tenuta tramite il MC

Riferimento: DLgs 81/08 art.243 c 1

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: registro esposti

Il MC istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio

- per ogni lavoratore di cui all'art. 242
- secondo quanto previsto dall'art 25 c 1 c)

Riferimento: DLgs 81/08 art. 243 c 2

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 264 c. 1 b)

Strumenti di verifica: cartelle sanitarie

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il DdL invia all'ISPELS,

- per il tramite del MC la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore esposto al rischio cancerogeno
- unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore

Riferimento: DLgs 81/08 art.243 c 4 _ DLgs 106/09 art. 112 c 1

Sanzione: per il DdL amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 262 c. 2 d)

Strumenti di verifica: ---

Amianto

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori

- addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate
- prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori
- periodicamente almeno una volta ogni 3 anni o con periodicità fissata dal MC
- finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare i dpi respiratoria durante il lavoro

Riferimento: DLgs 81/08 art. 259 c 1 _ DLgs 106/09 art. 119 c 1 a)

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c 1 b)

Strumenti di verifica: protocollo sanitario

Il MC sottopone a visita medica i lavoratori

- alla cessazione del rapporto di lavoro i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti
- in tale occasione il MC fornisce al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari

Riferimento: DLgs 81/08 art. 259 c 2

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c 1 b)

Strumenti di verifica: protocollo sanitario

Gli accertamenti sanitari

- devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzionalità respiratoria

Riferimento: DLgs 81/08 art. 259 c 3

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

Il MC

- sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore
- valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la TAC
- privilegiando gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica

Riferimento: DLgs 81/08 art. 259 c 4 _ DLgs 106/99 art 119 c 1 b)

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario _ cartelle sanitarie e di rischio

Il DdL quando

- accerta nella valutazione dell'esposizione che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'art 251 c 1 b) (1/10 del valore limite di 0.1 fibre /cc di aria nelle 8 ore) e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'art 240 (esposizione non prevedibile)
- nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre di amianto e l'uso di idonei dpi
- iscrive in un registro i lavoratori addetti ad attività lavorative che possono comportare un'esposizione all'amianto quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate

Riferimento: DLgs 81/08 art 260 c 1

Sanzione: per il DdL sec. DLgs 81/08 art. 262 c. 2 a)

Strumenti di verifica: registro esposti

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il DdL invia all'ISPELS,

- per il tramite del MC la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato
- unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro

Riferimento: DLgs 81/08 art.260 c 3

Sanzione: per il DdL sec. DLgs 81/08 art. 262 c. 2 d)

Strumenti di verifica: ---

AGENTI BIOLOGICI**I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria**

- quando l'esito della valutazione dei rischi ne rilevi la necessità

Riferimento: DLgs 81/08 art. 279 c 1 _ DLgs 106/09 art 129 c 1

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c 1 b)

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario

Il DdL su conforme parere del MC

- adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
 - ▷ la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nelle lavorazioni, da somministrare a cura del MC
 - ▷ l'allontanamento temporaneo del lavoratore

Riferimento: DLgs 81/08 art. 279 c 2 a), b)

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: valutazione dei rischi _ protocollo sanitario

Il MC informa il DdL

- quando, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione
- DdL effettua una nuova valutazione del rischio

Riferimento: DLgs 81/08 art. 279 c 3 e 4
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 284 c. 1
Strumenti di verifica: ---

Il MC fornisce ai lavoratori

- adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti
- sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici (Allegato XLVI)
- sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione

Riferimento: DLgs 81/08 art. 259 c 2
Sanzione: ---
Strumenti di verifica: protocollo sanitario

I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 e 4 sono iscritti in un registro

- in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale
- istituito e aggiornato dal DdL che ne cura la tenuta tramite il RSPP.
- Il MC e il RLS hanno accesso a tale registro

Riferimento: DLgs 81/08 art.280 c 1 e 2 _ DLgs 106/09 art 130 c 1
Sanzione: per il DdL sec. DLgs 81/08 art 282 c 2 a)
Strumenti di verifica: registro esposti